

Decreto federale sull'acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione

del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 2001¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 1

¹ La Confederazione disciplina l'acquisizione della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione nonché per nascita in Svizzera se almeno un genitore è cresciuto nel Paese. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione nella medesima.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

¹ FF 2002 1736

² RS 101

